

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni direttive	2
Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRG	2
Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Capo II – Disposizioni generali	4
Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso	4
Art. 5 Gli interventi: disposizioni generali	5
Art. 6 Autorizzazioni	6
Art. 7 Unità minime di intervento	6
Capo III – Disposizioni particolari	7
Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili	7
Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2	8

NTA E TABELLE

CAPO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRGC

Con riferimento alle determinazioni del piano regolatore generale (PRGC) e del regolamento edilizio (re) comunali concernenti la generalità delle zone A, la presente normativa di attuazione precisa le destinazioni di uso e gli interventi attuabili nella zona A2b- Antagnod, distintamente per categorie di immobili e, ove del caso, per singoli immobili, nonché le norme da osservare per la progettazione e l'esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro della zona A2b del PRGC vigente, nonché alla rappresentazione planimetrica e alla classificazione degli "edifici" e degli "spazi" della zona medesima, la presente normativa di attuazione provvede

- a) all'indicazione della classificazione di edifici;
- b) all'indicazione delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche.

Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione del PUD

I contenuti della Normativa di Attuazione del PUD, sono definiti, in via generale, dalla LR 11/98, art. 50, comma 2, e, più dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2514/99, allegato C, Capitolo I, Parte quarta.

Art. 3 Definizioni

In coerenza con il regolamento edilizio comunale sono dettate le seguenti definizioni:

- a) per destinazione originaria di un fabbricato, si intende quella per cui l'intero fabbricato così come i singoli locali sono stati costruiti o hanno subito un radicale adattamento in epoca storica;
- b) per demolizione e ricostruzione parziale, si intendono le demolizioni di parti non significative, in ordine a quantità ed elementi di valore storico-artistico, e la loro ricostruzione a pari volumetria. Negli interventi di recupero sugli edifici classificati di pregio ambientale che, per nuove esigenze distributive, comportino la rimozione di porzioni di murature portanti, dovranno essere mantenuti opportuni maschi all'attacco delle murature portanti rimanenti sia per mantenere una adeguata testimonianza della originaria struttura muraria del fabbricato, sia per assicurare la sua stabilità. Sugli edifici classificati documento e monumento sono escluse le demolizioni se non relative ad elementi definiti in contrasto, quali le superfetazioni di cui alla lettera e);

- c) per consolidamento, si intendono le opere che servono ad assicurare nel tempo l'efficienza del fabbricato esistente, quali, ad esempio il ripristino delle strutture pericolanti e della copertura, la difesa contro le infiltrazioni d'acqua e contro gli altri agenti atmosferici;
- d) per trasformazione dell'impianto distributivo, si intende un insieme di opere che modificano lo schema distributivo attuale per adeguarlo a nuove esigenze o destinazioni, come la creazione di disimpegni, di servizi igienico-sanitari e di altri impianti tecnici, ecc.;
- e) per superfetazioni, si intendono le strutture aggiunte posteriormente all'impianto originario di un fabbricato prive di valore storico artistico o documentario e comunque in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo, quali coperture di cortili, latrine pensili, tettoie, baracche, depositi, ecc... costruiti in aderenza al fabbricato stesso, nonché i locali ottenuti mediante la chiusura di tettoie;
- f) per ampliamento nei limiti consentiti, si intende la sopraelevazione per adeguare l'altezza netta interna dei locali di abitazione, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, con altezza minima dei sottotetti pari a m. 1,60; oppure, ove consentito – previo parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici, per gli edifici classificati A, B e C – l'ampliamento planimetrico di parti di fabbricato.
- g) per altezza massima (Hmax) si intende quella misurata in ogni punto dell'edificio a partire dalla quota del terreno definitivamente sistemato, fino all'intradosso della copertura, piana od inclinata;
- h) per indice fondiario si intende la quantità di volumetria fuori terra realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto interessato;
- i) per superficie fondiaria (Sf), si intende un'area o un complesso di aree libere o occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superfici destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (come definita dalla Del. C.R. 24.03.99 n. 517/XI 1999);
- j) per rapporto di copertura s'intende il rapporto fra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto interessato.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso***

Le destinazioni di uso degli edifici esistenti sono fatte salve e per essi sono attuabili cambi di destinazione d'uso a favore di usi ed attività pubbliche o di interesse generale, ricettivo-turistiche limitatamente agli alberghi tradizionali ed agli esercizi di affittacamere, commerciali d'interesse prevalentemente locale, artigianali d'interesse prevalentemente locale ed agricole (questi ultimi due usi sono ammessi sempre che non producano esalazioni o rumori molesti), residenziali di tipo permanenti o secondarie. In particolare:

- a) negli edifici classificati "*monumentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5;
- b) negli edifici classificati "*documentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il valore documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;
- c) negli edifici che il PRGC, classifica "di pregio ambientale" e "inserito nell'ambiente", è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati agli usi ammessi dal comma 1 del presente articolo;
- d) Le destinazioni di uso ammesse nelle aree libere, oltre a quelle agricole tradizionali locali, riguardano: soggiorno all'aperto, orto, parcheggio pubblico e privato a cielo libero, infrastrutture e servizi interrati anche di privati.

- e) fanno eccezione a quanto riportato nel precedente comma gli immobili esistenti situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento"

Art. 5 *Gli interventi: disposizioni generali*

Ogni intervento eseguibile sui singoli immobili deve contribuire alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento dell'efficienza della zona A2b. A tali fini, ogni intervento, riguardante la globalità, del fabbricato, eccedente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono sempre ammessi purché riguardino edifici e manufatti legittimamente in essere, deve conseguire la rimozione delle strutture estranee al contesto ambientale, eventualmente addossate al fabbricato interessato dall'intervento o ubicate nelle relative aree libere, nonché l'eliminazione degli elementi architettonici che risultino in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo.

Sono dettate le disposizioni di carattere generale di cui alle lettere seguenti:

- a) le aree libere sono inedificabili, salvo quelle situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento" per le quali è ammessa la nuova edificazione con le destinazioni, le caratteristiche e gli standards meglio specificati alla Tabella S del successivo art.6
- b) nel sottosuolo delle aree libere è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati.
- c) ogni intervento modificativo dello stato delle aree libere classificate quali aree di particolare interesse (F) è subordinato all'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- d) sui fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98, e ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 95 della LR medesima e di ampliamento così come definiti dall'art. 4, lettera h) e art. 7 commi 5, 6 e 7;
- e) sono soggetti alla tutela di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004, gli edifici classificati "documento" e "monumento". Per gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario acquisire il parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- f) fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera d), sui fabbricati – con l'esclusione di quelli classificati "documento (A)" e "monumento (B)", per i quali non è prevista la demolizione – sono

ammessi interventi di demolizione totale senza ricostruzione, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a eseguire infrastrutture pubbliche o a migliorarne la funzionalità;

- g) sui fabbricati definiti in contrasto con l'ambiente qualsiasi intervento, eccedente la manutenzione straordinaria, è subordinato alla rimozione o all'eliminazione degli elementi di contrasto;
- h) gli edifici, le parti di edifici e i bassi fabbricati che non risultino in essere legittimamente sono destinati alla demolizione.

Ogni istanza diretta al conseguimento di concessione edilizia e ogni denuncia di inizio attività edilizia ai sensi dell'art. 59 della LR 11/98 per i fabbricati compresi nella zona A2b devono essere corredate di idonea documentazione atta ad illustrare compiutamente le presistenze e le opere da eseguire.

Art. 6 Autorizzazioni

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici gli interventi riguardanti gli edifici soggetti alla disciplina di cui alla seconda parte del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè:

- a) il sottosuolo delle aree archeologiche;
- b) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 13, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui agli elenchi della ex-legge 1497/1939);
- c) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 142, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex-legge 431/1985).

Art. 7 Unità minime di intervento

Le unità minime di intervento sono costituite dalle porzioni delle zona A2b identificate nella tavola 4P PUD.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili**

La classificazione puntuale dei singoli edifici è indicata nella cartografia della classificazione dei fabbricati della variante generale al PRG vigente redatta conformemente a quanto previsto dalla LR 11/98 e riassunta nella tavola 5P PUD, contenente anche le schede dei singoli fabbricati interessati dalla presente normativa. In tali schede sono riassunte le disposizioni a integrazione delle disposizioni generali di cui all'art. 5.

Gli interventi ammessi sono indicati nelle tabelle relative a ciascuna categoria di edifici, che seguono.

TABELLA A <i>MONUMENTO</i>	
A1	Castelli, torri, cinte murarie, casseforti e fortificazioni
A2	Reperti archeologici
A3	Ponti e strutture viarie
A4	<i>Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</i>
A5	Edifici appartenenti al Comune, alla Regione, alla Comunità Montana o altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti e risalenti ad oltre 50 anni
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5.</i> 	

TABELLA B <i>DOCUMENTO</i>	
B1	Rascard, grenier
B2	<i>Edifici e manufatti comunitari</i>
B3	Edifici connessi ad attività produttive del passato
B4	Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, edifici connessi a particolari momenti o eventi storici
B5	Edifici valutati di particolare valore
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio.</i> 	

TABELLA E		
<i>EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</i>		
E1	Edificio inserito nell'ambiente	
E2	<i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	<i>E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza</i>
		<i>E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura</i>
		<i>E2c - edificio in contrasto tipologico</i>
		<i>E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi tipologici e di finitura</i>
E3	basso fabbricato inserito nell'ambiente	
E4	basso fabbricato	
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno - ristrutturazione esterna</i> - <i>demolizioni parziali funzionali all'esecuzione di altri interventi</i> - <i>demolizione totale senza ricostruzione</i> <p><i>E' prescritta l'eliminazione degli elementi tipologici e di finitura in contrasto con l'ambiente</i></p>		

**Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site
nell'unità minima d'intervento n.2**

TABELLA S	
<i>FABBRICATI DELL'UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N.2 DELLA TAVOLA 4P PUD</i>	
Per i fabbricati esistenti è ammessa la demolizione totale	
Sul sedime lasciato libero dalla demolizione totale è ammessa la nuova costruzione con destinazione d'uso a scuola, palestra e biblioteca	
La nuova costruzione dovrà soddisfare i seguenti parametri urbanistici:	
Indice fondiario	2,7 mc/mq
Rapporto di copertura	1/3
h massima	10 m
E' ammessa la costruzione di locali interrati e di autorimesse sull'intera superficie dell'unità minima d'intervento n.2	

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni direttive	2
Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRG	2
Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Capo II – Disposizioni generali	4
Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso	4
Art. 5 Gli interventi: disposizioni generali	5
Art. 6 Autorizzazioni	6
Art. 7 Unità minime di intervento	6
Capo III – Disposizioni particolari	7
Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili	7
Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2	8

NTA E TABELLE

CAPO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRGC

Con riferimento alle determinazioni del piano regolatore generale (PRGC) e del regolamento edilizio (re) comunali concernenti la generalità delle zone A, la presente normativa di attuazione precisa le destinazioni di uso e gli interventi attuabili nella zona A2b- Antagnod, distintamente per categorie di immobili e, ove del caso, per singoli immobili, nonché le norme da osservare per la progettazione e l'esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro della zona A2b del PRGC vigente, nonché alla rappresentazione planimetrica e alla classificazione degli "edifici" e degli "spazi" della zona medesima, la presente normativa di attuazione provvede

- a) all'indicazione della classificazione di edifici;
- b) all'indicazione delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche.

Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione del PUD

I contenuti della Normativa di Attuazione del PUD, sono definiti, in via generale, dalla LR 11/98, art. 50, comma 2, e, più dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2514/99, allegato C, Capitolo I, Parte quarta.

Art. 3 Definizioni

In coerenza con il regolamento edilizio comunale sono dettate le seguenti definizioni:

- a) per destinazione originaria di un fabbricato, si intende quella per cui l'intero fabbricato così come i singoli locali sono stati costruiti o hanno subito un radicale adattamento in epoca storica;
- b) per demolizione e ricostruzione parziale, si intendono le demolizioni di parti non significative, in ordine a quantità ed elementi di valore storico-artistico, e la loro ricostruzione a pari volumetria. Negli interventi di recupero sugli edifici classificati di pregio ambientale che, per nuove esigenze distributive, comportino la rimozione di porzioni di murature portanti, dovranno essere mantenuti opportuni maschi all'attacco delle murature portanti rimanenti sia per mantenere una adeguata testimonianza della originaria struttura muraria del fabbricato, sia per assicurare la sua stabilità. Sugli edifici classificati documento e monumento sono escluse le demolizioni se non relative ad elementi definiti in contrasto, quali le superfetazioni di cui alla lettera e);

- c) per consolidamento, si intendono le opere che servono ad assicurare nel tempo l'efficienza del fabbricato esistente, quali, ad esempio il ripristino delle strutture pericolanti e della copertura, la difesa contro le infiltrazioni d'acqua e contro gli altri agenti atmosferici;
- d) per trasformazione dell'impianto distributivo, si intende un insieme di opere che modificano lo schema distributivo attuale per adeguarlo a nuove esigenze o destinazioni, come la creazione di disimpegni, di servizi igienico-sanitari e di altri impianti tecnici, ecc.;
- e) per superfetazioni, si intendono le strutture aggiunte posteriormente all'impianto originario di un fabbricato prive di valore storico artistico o documentario e comunque in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo, quali coperture di cortili, latrine pensili, tettoie, baracche, depositi, ecc... costruiti in aderenza al fabbricato stesso, nonché i locali ottenuti mediante la chiusura di tettoie;
- f) per ampliamento nei limiti consentiti, si intende la sopraelevazione per adeguare l'altezza netta interna dei locali di abitazione, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, con altezza minima dei sottotetti pari a m. 1,60; oppure, ove consentito – previo parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici, per gli edifici classificati A, B e C – l'ampliamento planimetrico di parti di fabbricato.
- g) per altezza massima (Hmax) si intende quella misurata in ogni punto dell'edificio a partire dalla quota del terreno definitivamente sistemato, fino all'intradosso della copertura, piana od inclinata;
- h) per indice fondiario si intende la quantità di volumetria fuori terra realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto interessato;
- i) per superficie fondiaria (Sf), si intende un'area o un complesso di aree libere o occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superfici destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (come definita dalla Del. C.R. 24.03.99 n. 517/XI 1999);
- j) per rapporto di copertura s'intende il rapporto fra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto interessato.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso***

Le destinazioni di uso degli edifici esistenti sono fatte salve e per essi sono attuabili cambi di destinazione d'uso a favore di usi ed attività pubbliche o di interesse generale, ricettivo-turistiche limitatamente agli alberghi tradizionali ed agli esercizi di affittacamere, commerciali d'interesse prevalentemente locale, artigianali d'interesse prevalentemente locale ed agricole (questi ultimi due usi sono ammessi sempre che non producano esalazioni o rumori molesti), residenziali di tipo permanenti o secondarie. In particolare:

- a) negli edifici classificati "*monumentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5;
- b) negli edifici classificati "*documentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il valore documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;
- c) negli edifici che il PRGC, classifica "di pregio ambientale" e "inserito nell'ambiente", è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati agli usi ammessi dal comma 1 del presente articolo;
- d) Le destinazioni di uso ammesse nelle aree libere, oltre a quelle agricole tradizionali locali, riguardano: soggiorno all'aperto, orto, parcheggio pubblico e privato a cielo libero, infrastrutture e servizi interrati anche di privati.

- e) fanno eccezione a quanto riportato nel precedente comma gli immobili esistenti situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento"

Art. 5 *Gli interventi: disposizioni generali*

Ogni intervento eseguibile sui singoli immobili deve contribuire alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento dell'efficienza della zona A2b. A tali fini, ogni intervento, riguardante la globalità, del fabbricato, eccedente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono sempre ammessi purché riguardino edifici e manufatti legittimamente in essere, deve conseguire la rimozione delle strutture estranee al contesto ambientale, eventualmente addossate al fabbricato interessato dall'intervento o ubicate nelle relative aree libere, nonché l'eliminazione degli elementi architettonici che risultino in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo.

Sono dettate le disposizioni di carattere generale di cui alle lettere seguenti:

- a) le aree libere sono inedificabili, salvo quelle situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento" per le quali è ammessa la nuova edificazione con le destinazioni, le caratteristiche e gli standards meglio specificati alla Tabella S del successivo art.6
- b) nel sottosuolo delle aree libere è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati.
- c) ogni intervento modificativo dello stato delle aree libere classificate quali aree di particolare interesse (F) è subordinato all'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- d) sui fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98, e ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 95 della LR medesima e di ampliamento così come definiti dall'art. 4, lettera h) e art. 7 commi 5, 6 e 7;
- e) sono soggetti alla tutela di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004, gli edifici classificati "documento" e "monumento". Per gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario acquisire il parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- f) fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera d), sui fabbricati – con l'esclusione di quelli classificati "documento (A)" e "monumento (B)", per i quali non è prevista la demolizione – sono

ammessi interventi di demolizione totale senza ricostruzione, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a eseguire infrastrutture pubbliche o a migliorarne la funzionalità;

- g) sui fabbricati definiti in contrasto con l'ambiente qualsiasi intervento, eccedente la manutenzione straordinaria, è subordinato alla rimozione o all'eliminazione degli elementi di contrasto;
- h) gli edifici, le parti di edifici e i bassi fabbricati che non risultino in essere legittimamente sono destinati alla demolizione.

Ogni istanza diretta al conseguimento di concessione edilizia e ogni denuncia di inizio attività edilizia ai sensi dell'art. 59 della LR 11/98 per i fabbricati compresi nella zona A2b devono essere corredate di idonea documentazione atta ad illustrare compiutamente le presistenze e le opere da eseguire.

Art. 6 Autorizzazioni

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici gli interventi riguardanti gli edifici soggetti alla disciplina di cui alla seconda parte del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè:

- a) il sottosuolo delle aree archeologiche;
- b) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 13, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui agli elenchi della ex-legge 1497/1939);
- c) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 142, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex-legge 431/1985).

Art. 7 Unità minime di intervento

Le unità minime di intervento sono costituite dalle porzioni delle zona A2b identificate nella tavola 4P PUD.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI***Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili***

La classificazione puntuale dei singoli edifici è indicata nella cartografia della classificazione dei fabbricati della variante generale al PRG vigente redatta conformemente a quanto previsto dalla LR 11/98 e riassunta nella tavola 5P PUD, contenente anche le schede dei singoli fabbricati interessati dalla presente normativa. In tali schede sono riassunte le disposizioni a integrazione delle disposizioni generali di cui all'art. 5.

Gli interventi ammessi sono indicati nelle tabelle relative a ciascuna categoria di edifici, che seguono.

TABELLA A <i>MONUMENTO</i>	
A1	Castelli, torri, cinte murarie, casseforti e fortificazioni
A2	Reperti archeologici
A3	Ponti e strutture viarie
A4	<i>Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</i>
A5	Edifici appartenenti al Comune, alla Regione, alla Comunità Montana o altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti e risalenti ad oltre 50 anni
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5.</i> 	

TABELLA B <i>DOCUMENTO</i>	
B1	Rascard, grenier
B2	<i>Edifici e manufatti comunitari</i>
B3	Edifici connessi ad attività produttive del passato
B4	Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, edifici connessi a particolari momenti o eventi storici
B5	Edifici valutati di particolare valore
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio.</i> 	

TABELLA E		
<i>EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</i>		
E1	Edificio inserito nell'ambiente	
E2	<i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	<i>E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza</i>
		<i>E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura</i>
		<i>E2c - edificio in contrasto tipologico</i>
		<i>E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi tipologici e di finitura</i>
E3	basso fabbricato inserito nell'ambiente	
E4	basso fabbricato	
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno - ristrutturazione esterna</i> - <i>demolizioni parziali funzionali all'esecuzione di altri interventi</i> - <i>demolizione totale senza ricostruzione</i> <p><i>E' prescritta l'eliminazione degli elementi tipologici e di finitura in contrasto con l'ambiente</i></p>		

Art. 9 *Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2*

TABELLA S	
<i>FABBRICATI DELL'UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N.2 DELLA TAVOLA 4P PUD</i>	
Per i fabbricati esistenti è ammessa la demolizione totale	
Sul sedime lasciato libero dalla demolizione totale è ammessa la nuova costruzione con destinazione d'uso a scuola, palestra e biblioteca	
La nuova costruzione dovrà soddisfare i seguenti parametri urbanistici:	
Indice fondiario	2,7 mc/mq
Rapporto di copertura	1/3
h massima	10 m
E' ammessa la costruzione di locali interrati e di autorimesse sull'intera superficie dell'unità minima d'intervento n.2	

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni direttive	2
Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRG	2
Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Capo II – Disposizioni generali	4
Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso	4
Art. 5 Gli interventi: disposizioni generali	5
Art. 6 Autorizzazioni	6
Art. 7 Unità minime di intervento	6
Capo III – Disposizioni particolari	7
Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili	7
Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2	8

NTA E TABELLE

CAPO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRGC

Con riferimento alle determinazioni del piano regolatore generale (PRGC) e del regolamento edilizio (re) comunali concernenti la generalità delle zone A, la presente normativa di attuazione precisa le destinazioni di uso e gli interventi attuabili nella zona A2b- Antagnod, distintamente per categorie di immobili e, ove del caso, per singoli immobili, nonché le norme da osservare per la progettazione e l'esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro della zona A2b del PRGC vigente, nonché alla rappresentazione planimetrica e alla classificazione degli "edifici" e degli "spazi" della zona medesima, la presente normativa di attuazione provvede

- a) all'indicazione della classificazione di edifici;
- b) all'indicazione delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche.

Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione del PUD

I contenuti della Normativa di Attuazione del PUD, sono definiti, in via generale, dalla LR 11/98, art. 50, comma 2, e, più dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2514/99, allegato C, Capitolo I, Parte quarta.

Art. 3 Definizioni

In coerenza con il regolamento edilizio comunale sono dettate le seguenti definizioni:

- a) per destinazione originaria di un fabbricato, si intende quella per cui l'intero fabbricato così come i singoli locali sono stati costruiti o hanno subito un radicale adattamento in epoca storica;
- b) per demolizione e ricostruzione parziale, si intendono le demolizioni di parti non significative, in ordine a quantità ed elementi di valore storico-artistico, e la loro ricostruzione a pari volumetria. Negli interventi di recupero sugli edifici classificati di pregio ambientale che, per nuove esigenze distributive, comportino la rimozione di porzioni di murature portanti, dovranno essere mantenuti opportuni maschi all'attacco delle murature portanti rimanenti sia per mantenere una adeguata testimonianza della originaria struttura muraria del fabbricato, sia per assicurare la sua stabilità. Sugli edifici classificati documento e monumento sono escluse le demolizioni se non relative ad elementi definiti in contrasto, quali le superfetazioni di cui alla lettera e);

- c) per consolidamento, si intendono le opere che servono ad assicurare nel tempo l'efficienza del fabbricato esistente, quali, ad esempio il ripristino delle strutture pericolanti e della copertura, la difesa contro le infiltrazioni d'acqua e contro gli altri agenti atmosferici;
- d) per trasformazione dell'impianto distributivo, si intende un insieme di opere che modificano lo schema distributivo attuale per adeguarlo a nuove esigenze o destinazioni, come la creazione di disimpegni, di servizi igienico-sanitari e di altri impianti tecnici, ecc.;
- e) per superfetazioni, si intendono le strutture aggiunte posteriormente all'impianto originario di un fabbricato prive di valore storico artistico o documentario e comunque in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo, quali coperture di cortili, latrine pensili, tettoie, baracche, depositi, ecc... costruiti in aderenza al fabbricato stesso, nonché i locali ottenuti mediante la chiusura di tettoie;
- f) per ampliamento nei limiti consentiti, si intende la sopraelevazione per adeguare l'altezza netta interna dei locali di abitazione, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, con altezza minima dei sottotetti pari a m. 1,60; oppure, ove consentito – previo parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici, per gli edifici classificati A, B e C – l'ampliamento planimetrico di parti di fabbricato.
- g) per altezza massima (Hmax) si intende quella misurata in ogni punto dell'edificio a partire dalla quota del terreno definitivamente sistemato, fino all'intradosso della copertura, piana od inclinata;
- h) per indice fondiario si intende la quantità di volumetria fuori terra realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto interessato;
- i) per superficie fondiaria (Sf), si intende un'area o un complesso di aree libere o occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superfici destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (come definita dalla Del. C.R. 24.03.99 n. 517/XI 1999);
- j) per rapporto di copertura s'intende il rapporto fra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto interessato.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso***

Le destinazioni di uso degli edifici esistenti sono fatte salve e per essi sono attuabili cambi di destinazione d'uso a favore di usi ed attività pubbliche o di interesse generale, ricettivo-turistiche limitatamente agli alberghi tradizionali ed agli esercizi di affittacamere, commerciali d'interesse prevalentemente locale, artigianali d'interesse prevalentemente locale ed agricole (questi ultimi due usi sono ammessi sempre che non producano esalazioni o rumori molesti), residenziali di tipo permanenti o secondarie. In particolare:

- a) negli edifici classificati "*monumentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5;
- b) negli edifici classificati "*documentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il valore documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;
- c) negli edifici che il PRGC, classifica "di pregio ambientale" e "inserito nell'ambiente", è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati agli usi ammessi dal comma 1 del presente articolo;
- d) Le destinazioni di uso ammesse nelle aree libere, oltre a quelle agricole tradizionali locali, riguardano: soggiorno all'aperto, orto, parcheggio pubblico e privato a cielo libero, infrastrutture e servizi interrati anche di privati.

- e) fanno eccezione a quanto riportato nel precedente comma gli immobili esistenti situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento"

Art. 5 *Gli interventi: disposizioni generali*

Ogni intervento eseguibile sui singoli immobili deve contribuire alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento dell'efficienza della zona A2b. A tali fini, ogni intervento, riguardante la globalità, del fabbricato, eccedente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono sempre ammessi purché riguardino edifici e manufatti legittimamente in essere, deve conseguire la rimozione delle strutture estranee al contesto ambientale, eventualmente addossate al fabbricato interessato dall'intervento o ubicate nelle relative aree libere, nonché l'eliminazione degli elementi architettonici che risultino in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo.

Sono dettate le disposizioni di carattere generale di cui alle lettere seguenti:

- a) le aree libere sono inedificabili, salvo quelle situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento" per le quali è ammessa la nuova edificazione con le destinazioni, le caratteristiche e gli standards meglio specificati alla Tabella S del successivo art.6
- b) nel sottosuolo delle aree libere è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati.
- c) ogni intervento modificativo dello stato delle aree libere classificate quali aree di particolare interesse (F) è subordinato all'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- d) sui fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98, e ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 95 della LR medesima e di ampliamento così come definiti dall'art. 4, lettera h) e art. 7 commi 5, 6 e 7;
- e) sono soggetti alla tutela di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004, gli edifici classificati "documento" e "monumento". Per gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario acquisire il parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- f) fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera d), sui fabbricati – con l'esclusione di quelli classificati "documento (A)" e "monumento (B)", per i quali non è prevista la demolizione – sono

ammessi interventi di demolizione totale senza ricostruzione, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a eseguire infrastrutture pubbliche o a migliorarne la funzionalità;

- g) sui fabbricati definiti in contrasto con l'ambiente qualsiasi intervento, eccedente la manutenzione straordinaria, è subordinato alla rimozione o all'eliminazione degli elementi di contrasto;
- h) gli edifici, le parti di edifici e i bassi fabbricati che non risultino in essere legittimamente sono destinati alla demolizione.

Ogni istanza diretta al conseguimento di concessione edilizia e ogni denuncia di inizio attività edilizia ai sensi dell'art. 59 della LR 11/98 per i fabbricati compresi nella zona A2b devono essere corredate di idonea documentazione atta ad illustrare compiutamente le presistenze e le opere da eseguire.

Art. 6 Autorizzazioni

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici gli interventi riguardanti gli edifici soggetti alla disciplina di cui alla seconda parte del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè:

- a) il sottosuolo delle aree archeologiche;
- b) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 13, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui agli elenchi della ex-legge 1497/1939);
- c) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 142, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex-legge 431/1985).

Art. 7 Unità minime di intervento

Le unità minime di intervento sono costituite dalle porzioni delle zona A2b identificate nella tavola 4P PUD.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili**

La classificazione puntuale dei singoli edifici è indicata nella cartografia della classificazione dei fabbricati della variante generale al PRG vigente redatta conformemente a quanto previsto dalla LR 11/98 e riassunta nella tavola 5P PUD, contenente anche le schede dei singoli fabbricati interessati dalla presente normativa. In tali schede sono riassunte le disposizioni a integrazione delle disposizioni generali di cui all'art. 5.

Gli interventi ammessi sono indicati nelle tabelle relative a ciascuna categoria di edifici, che seguono.

TABELLA A <i>MONUMENTO</i>	
A1	Castelli, torri, cinte murarie, casseforti e fortificazioni
A2	Reperti archeologici
A3	Ponti e strutture viarie
A4	<i>Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</i>
A5	Edifici appartenenti al Comune, alla Regione, alla Comunità Montana o altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti e risalenti ad oltre 50 anni
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5.</i> 	

TABELLA B <i>DOCUMENTO</i>	
B1	Rascard, grenier
B2	<i>Edifici e manufatti comunitari</i>
B3	Edifici connessi ad attività produttive del passato
B4	Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, edifici connessi a particolari momenti o eventi storici
B5	Edifici valutati di particolare valore
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio.</i> 	

TABELLA E		
<i>EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</i>		
E1	Edificio inserito nell'ambiente	
E2	<i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	<i>E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza</i>
		<i>E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura</i>
		<i>E2c - edificio in contrasto tipologico</i>
		<i>E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi tipologici e di finitura</i>
E3	basso fabbricato inserito nell'ambiente	
E4	basso fabbricato	
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno - ristrutturazione esterna</i> - <i>demolizioni parziali funzionali all'esecuzione di altri interventi</i> - <i>demolizione totale senza ricostruzione</i> <p><i>E' prescritta l'eliminazione degli elementi tipologici e di finitura in contrasto con l'ambiente</i></p>		

Art. 9 *Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2*

TABELLA S	
<i>FABBRICATI DELL'UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N.2 DELLA TAVOLA 4P PUD</i>	
Per i fabbricati esistenti è ammessa la demolizione totale	
Sul sedime lasciato libero dalla demolizione totale è ammessa la nuova costruzione con destinazione d'uso a scuola, palestra e biblioteca	
La nuova costruzione dovrà soddisfare i seguenti parametri urbanistici:	
Indice fondiario	2,7 mc/mq
Rapporto di copertura	1/3
h massima	10 m
E' ammessa la costruzione di locali interrati e di autorimesse sull'intera superficie dell'unità minima d'intervento n.2	

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni direttive	2
Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRG	2
Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Capo II – Disposizioni generali	4
Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso	4
Art. 5 Gli interventi: disposizioni generali	5
Art. 6 Autorizzazioni	6
Art. 7 Unità minime di intervento	6
Capo III – Disposizioni particolari	7
Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili	7
Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2	8

NTA E TABELLE

CAPO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRGC

Con riferimento alle determinazioni del piano regolatore generale (PRGC) e del regolamento edilizio (re) comunali concernenti la generalità delle zone A, la presente normativa di attuazione precisa le destinazioni di uso e gli interventi attuabili nella zona A2b- Antagnod, distintamente per categorie di immobili e, ove del caso, per singoli immobili, nonché le norme da osservare per la progettazione e l'esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro della zona A2b del PRGC vigente, nonché alla rappresentazione planimetrica e alla classificazione degli "edifici" e degli "spazi" della zona medesima, la presente normativa di attuazione provvede

- a) all'indicazione della classificazione di edifici;
- b) all'indicazione delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche.

Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione del PUD

I contenuti della Normativa di Attuazione del PUD, sono definiti, in via generale, dalla LR 11/98, art. 50, comma 2, e, più dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2514/99, allegato C, Capitolo I, Parte quarta.

Art. 3 Definizioni

In coerenza con il regolamento edilizio comunale sono dettate le seguenti definizioni:

- a) per destinazione originaria di un fabbricato, si intende quella per cui l'intero fabbricato così come i singoli locali sono stati costruiti o hanno subito un radicale adattamento in epoca storica;
- b) per demolizione e ricostruzione parziale, si intendono le demolizioni di parti non significative, in ordine a quantità ed elementi di valore storico-artistico, e la loro ricostruzione a pari volumetria. Negli interventi di recupero sugli edifici classificati di pregio ambientale che, per nuove esigenze distributive, comportino la rimozione di porzioni di murature portanti, dovranno essere mantenuti opportuni maschi all'attacco delle murature portanti rimanenti sia per mantenere una adeguata testimonianza della originaria struttura muraria del fabbricato, sia per assicurare la sua stabilità. Sugli edifici classificati documento e monumento sono escluse le demolizioni se non relative ad elementi definiti in contrasto, quali le superfetazioni di cui alla lettera e);

- c) per consolidamento, si intendono le opere che servono ad assicurare nel tempo l'efficienza del fabbricato esistente, quali, ad esempio il ripristino delle strutture pericolanti e della copertura, la difesa contro le infiltrazioni d'acqua e contro gli altri agenti atmosferici;
- d) per trasformazione dell'impianto distributivo, si intende un insieme di opere che modificano lo schema distributivo attuale per adeguarlo a nuove esigenze o destinazioni, come la creazione di disimpegni, di servizi igienico-sanitari e di altri impianti tecnici, ecc.;
- e) per superfetazioni, si intendono le strutture aggiunte posteriormente all'impianto originario di un fabbricato prive di valore storico artistico o documentario e comunque in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo, quali coperture di cortili, latrine pensili, tettoie, baracche, depositi, ecc... costruiti in aderenza al fabbricato stesso, nonché i locali ottenuti mediante la chiusura di tettoie;
- f) per ampliamento nei limiti consentiti, si intende la sopraelevazione per adeguare l'altezza netta interna dei locali di abitazione, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, con altezza minima dei sottotetti pari a m. 1,60; oppure, ove consentito – previo parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici, per gli edifici classificati A, B e C – l'ampliamento planimetrico di parti di fabbricato.
- g) per altezza massima (Hmax) si intende quella misurata in ogni punto dell'edificio a partire dalla quota del terreno definitivamente sistemato, fino all'intradosso della copertura, piana od inclinata;
- h) per indice fondiario si intende la quantità di volumetria fuori terra realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto interessato;
- i) per superficie fondiaria (Sf), si intende un'area o un complesso di aree libere o occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superfici destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (come definita dalla Del. C.R. 24.03.99 n. 517/XI 1999);
- j) per rapporto di copertura s'intende il rapporto fra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto interessato.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso***

Le destinazioni di uso degli edifici esistenti sono fatte salve e per essi sono attuabili cambi di destinazione d'uso a favore di usi ed attività pubbliche o di interesse generale, ricettivo-turistiche limitatamente agli alberghi tradizionali ed agli esercizi di affittacamere, commerciali d'interesse prevalentemente locale, artigianali d'interesse prevalentemente locale ed agricole (questi ultimi due usi sono ammessi sempre che non producano esalazioni o rumori molesti), residenziali di tipo permanenti o secondarie. In particolare:

- a) negli edifici classificati "*monumentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5;
- b) negli edifici classificati "*documentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il valore documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;
- c) negli edifici che il PRGC, classifica "di pregio ambientale" e "inserito nell'ambiente", è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati agli usi ammessi dal comma 1 del presente articolo;
- d) Le destinazioni di uso ammesse nelle aree libere, oltre a quelle agricole tradizionali locali, riguardano: soggiorno all'aperto, orto, parcheggio pubblico e privato a cielo libero, infrastrutture e servizi interrati anche di privati.

- e) fanno eccezione a quanto riportato nel precedente comma gli immobili esistenti situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento"

Art. 5 *Gli interventi: disposizioni generali*

Ogni intervento eseguibile sui singoli immobili deve contribuire alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento dell'efficienza della zona A2b. A tali fini, ogni intervento, riguardante la globalità, del fabbricato, eccedente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono sempre ammessi purché riguardino edifici e manufatti legittimamente in essere, deve conseguire la rimozione delle strutture estranee al contesto ambientale, eventualmente addossate al fabbricato interessato dall'intervento o ubicate nelle relative aree libere, nonché l'eliminazione degli elementi architettonici che risultino in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo.

Sono dettate le disposizioni di carattere generale di cui alle lettere seguenti:

- a) le aree libere sono inedificabili, salvo quelle situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento" per le quali è ammessa la nuova edificazione con le destinazioni, le caratteristiche e gli standards meglio specificati alla Tabella S del successivo art.6
- b) nel sottosuolo delle aree libere è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati.
- c) ogni intervento modificativo dello stato delle aree libere classificate quali aree di particolare interesse (F) è subordinato all'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- d) sui fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98, e ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 95 della LR medesima e di ampliamento così come definiti dall'art. 4, lettera h) e art. 7 commi 5, 6 e 7;
- e) sono soggetti alla tutela di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004, gli edifici classificati "documento" e "monumento". Per gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario acquisire il parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- f) fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera d), sui fabbricati – con l'esclusione di quelli classificati "documento (A)" e "monumento (B)", per i quali non è prevista la demolizione – sono

ammessi interventi di demolizione totale senza ricostruzione, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a eseguire infrastrutture pubbliche o a migliorarne la funzionalità;

- g) sui fabbricati definiti in contrasto con l'ambiente qualsiasi intervento, eccedente la manutenzione straordinaria, è subordinato alla rimozione o all'eliminazione degli elementi di contrasto;
- h) gli edifici, le parti di edifici e i bassi fabbricati che non risultino in essere legittimamente sono destinati alla demolizione.

Ogni istanza diretta al conseguimento di concessione edilizia e ogni denuncia di inizio attività edilizia ai sensi dell'art. 59 della LR 11/98 per i fabbricati compresi nella zona A2b devono essere corredate di idonea documentazione atta ad illustrare compiutamente le presistenze e le opere da eseguire.

Art. 6 Autorizzazioni

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici gli interventi riguardanti gli edifici soggetti alla disciplina di cui alla seconda parte del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè:

- a) il sottosuolo delle aree archeologiche;
- b) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 13, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui agli elenchi della ex-legge 1497/1939);
- c) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 142, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex-legge 431/1985).

Art. 7 Unità minime di intervento

Le unità minime di intervento sono costituite dalle porzioni delle zona A2b identificate nella tavola 4P PUD.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI***Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili***

La classificazione puntuale dei singoli edifici è indicata nella cartografia della classificazione dei fabbricati della variante generale al PRG vigente redatta conformemente a quanto previsto dalla LR 11/98 e riassunta nella tavola 5P PUD, contenente anche le schede dei singoli fabbricati interessati dalla presente normativa. In tali schede sono riassunte le disposizioni a integrazione delle disposizioni generali di cui all'art. 5.

Gli interventi ammessi sono indicati nelle tabelle relative a ciascuna categoria di edifici, che seguono.

TABELLA A <i>MONUMENTO</i>	
A1	Castelli, torri, cinte murarie, casseforti e fortificazioni
A2	Reperti archeologici
A3	Ponti e strutture viarie
A4	<i>Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</i>
A5	Edifici appartenenti al Comune, alla Regione, alla Comunità Montana o altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti e risalenti ad oltre 50 anni
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5.</i> 	

TABELLA B <i>DOCUMENTO</i>	
B1	Rascard, grenier
B2	<i>Edifici e manufatti comunitari</i>
B3	Edifici connessi ad attività produttive del passato
B4	Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, edifici connessi a particolari momenti o eventi storici
B5	Edifici valutati di particolare valore
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio.</i> 	

TABELLA E		
<i>EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</i>		
E1	Edificio inserito nell'ambiente	
E2	<i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	<i>E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza</i>
		<i>E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura</i>
		<i>E2c - edificio in contrasto tipologico</i>
		<i>E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi tipologici e di finitura</i>
E3	basso fabbricato inserito nell'ambiente	
E4	basso fabbricato	
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno - ristrutturazione esterna</i> - <i>demolizioni parziali funzionali all'esecuzione di altri interventi</i> - <i>demolizione totale senza ricostruzione</i> <p><i>E' prescritta l'eliminazione degli elementi tipologici e di finitura in contrasto con l'ambiente</i></p>		

Art. 9 *Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2*

TABELLA S	
<i>FABBRICATI DELL'UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N.2 DELLA TAVOLA 4P PUD</i>	
Per i fabbricati esistenti è ammessa la demolizione totale	
Sul sedime lasciato libero dalla demolizione totale è ammessa la nuova costruzione con destinazione d'uso a scuola, palestra e biblioteca	
La nuova costruzione dovrà soddisfare i seguenti parametri urbanistici:	
Indice fondiario	2,7 mc/mq
Rapporto di copertura	1/3
h massima	10 m
E' ammessa la costruzione di locali interrati e di autorimesse sull'intera superficie dell'unità minima d'intervento n.2	

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni direttive	2
Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRG	2
Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Capo II – Disposizioni generali	4
Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso	4
Art. 5 Gli interventi: disposizioni generali	5
Art. 6 Autorizzazioni	6
Art. 7 Unità minime di intervento	6
Capo III – Disposizioni particolari	7
Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili	7
Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site nell'unità minima d'intervento n.2	8

NTA E TABELLE

CAPO I – DISPOSIZIONI DIRETTIVE

Art. 1 Disposizioni preliminari e modificazioni al vigente PRGC

Con riferimento alle determinazioni del piano regolatore generale (PRGC) e del regolamento edilizio (re) comunali concernenti la generalità delle zone A, la presente normativa di attuazione precisa le destinazioni di uso e gli interventi attuabili nella zona A2b- Antagnod, distintamente per categorie di immobili e, ove del caso, per singoli immobili, nonché le norme da osservare per la progettazione e l'esecuzione degli interventi medesimi.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro della zona A2b del PRGC vigente, nonché alla rappresentazione planimetrica e alla classificazione degli "edifici" e degli "spazi" della zona medesima, la presente normativa di attuazione provvede

- a) all'indicazione della classificazione di edifici;
- b) all'indicazione delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche.

Art. 2 Contenuti della Normativa di Attuazione del PUD

I contenuti della Normativa di Attuazione del PUD, sono definiti, in via generale, dalla LR 11/98, art. 50, comma 2, e, più dettagliatamente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2514/99, allegato C, Capitolo I, Parte quarta.

Art. 3 Definizioni

In coerenza con il regolamento edilizio comunale sono dettate le seguenti definizioni:

- a) per destinazione originaria di un fabbricato, si intende quella per cui l'intero fabbricato così come i singoli locali sono stati costruiti o hanno subito un radicale adattamento in epoca storica;
- b) per demolizione e ricostruzione parziale, si intendono le demolizioni di parti non significative, in ordine a quantità ed elementi di valore storico-artistico, e la loro ricostruzione a pari volumetria. Negli interventi di recupero sugli edifici classificati di pregio ambientale che, per nuove esigenze distributive, comportino la rimozione di porzioni di murature portanti, dovranno essere mantenuti opportuni maschi all'attacco delle murature portanti rimanenti sia per mantenere una adeguata testimonianza della originaria struttura muraria del fabbricato, sia per assicurare la sua stabilità. Sugli edifici classificati documento e monumento sono escluse le demolizioni se non relative ad elementi definiti in contrasto, quali le superfetazioni di cui alla lettera e);

- c) per consolidamento, si intendono le opere che servono ad assicurare nel tempo l'efficienza del fabbricato esistente, quali, ad esempio il ripristino delle strutture pericolanti e della copertura, la difesa contro le infiltrazioni d'acqua e contro gli altri agenti atmosferici;
- d) per trasformazione dell'impianto distributivo, si intende un insieme di opere che modificano lo schema distributivo attuale per adeguarlo a nuove esigenze o destinazioni, come la creazione di disimpegni, di servizi igienico-sanitari e di altri impianti tecnici, ecc.;
- e) per superfetazioni, si intendono le strutture aggiunte posteriormente all'impianto originario di un fabbricato prive di valore storico artistico o documentario e comunque in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo, quali coperture di cortili, latrine pensili, tettoie, baracche, depositi, ecc... costruiti in aderenza al fabbricato stesso, nonché i locali ottenuti mediante la chiusura di tettoie;
- f) per ampliamento nei limiti consentiti, si intende la sopraelevazione per adeguare l'altezza netta interna dei locali di abitazione, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, con altezza minima dei sottotetti pari a m. 1,60; oppure, ove consentito – previo parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici, per gli edifici classificati A, B e C – l'ampliamento planimetrico di parti di fabbricato.
- g) per altezza massima (Hmax) si intende quella misurata in ogni punto dell'edificio a partire dalla quota del terreno definitivamente sistemato, fino all'intradosso della copertura, piana od inclinata;
- h) per indice fondiario si intende la quantità di volumetria fuori terra realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria del lotto interessato;
- i) per superficie fondiaria (Sf), si intende un'area o un complesso di aree libere o occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superfici destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (come definita dalla Del. C.R. 24.03.99 n. 517/XI 1999);
- j) per rapporto di copertura s'intende il rapporto fra la superficie coperta del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto interessato.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 4 Disposizioni in merito alle destinazioni di uso***

Le destinazioni di uso degli edifici esistenti sono fatte salve e per essi sono attuabili cambi di destinazione d'uso a favore di usi ed attività pubbliche o di interesse generale, ricettivo-turistiche limitatamente agli alberghi tradizionali ed agli esercizi di affittacamere, commerciali d'interesse prevalentemente locale, artigianali d'interesse prevalentemente locale ed agricole (questi ultimi due usi sono ammessi sempre che non producano esalazioni o rumori molesti), residenziali di tipo permanenti o secondarie. In particolare:

- a) negli edifici classificati "*monumentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5;
- b) negli edifici classificati "*documentò*" è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati a usi compatibili con il valore documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;
- c) negli edifici che il PRGC, classifica "di pregio ambientale" e "inserito nell'ambiente", è ammessa la protrazione degli usi in atto fino all'esecuzione di interventi eccedenti quello di manutenzione straordinaria; qualora tali edifici siano oggetto di interventi di recupero eccedenti quello di manutenzione straordinaria devono essere destinati agli usi ammessi dal comma 1 del presente articolo;
- d) Le destinazioni di uso ammesse nelle aree libere, oltre a quelle agricole tradizionali locali, riguardano: soggiorno all'aperto, orto, parcheggio pubblico e privato a cielo libero, infrastrutture e servizi interrati anche di privati.

- e) fanno eccezione a quanto riportato nel precedente comma gli immobili esistenti situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento"

Art. 5 *Gli interventi: disposizioni generali*

Ogni intervento eseguibile sui singoli immobili deve contribuire alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento dell'efficienza della zona A2b. A tali fini, ogni intervento, riguardante la globalità, del fabbricato, eccedente quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono sempre ammessi purché riguardino edifici e manufatti legittimamente in essere, deve conseguire la rimozione delle strutture estranee al contesto ambientale, eventualmente addossate al fabbricato interessato dall'intervento o ubicate nelle relative aree libere, nonché l'eliminazione degli elementi architettonici che risultino in contrasto con i caratteri tipologici del fabbricato medesimo.

Sono dettate le disposizioni di carattere generale di cui alle lettere seguenti:

- a) le aree libere sono inedificabili, salvo quelle situati nell'unità minima d'intervento del PUD identificata con il num.2 nella tavola 4P PUD: "Carta delle unità minime d'intervento" per le quali è ammessa la nuova edificazione con le destinazioni, le caratteristiche e gli standards meglio specificati alla Tabella S del successivo art.6
- b) nel sottosuolo delle aree libere è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati.
- c) ogni intervento modificativo dello stato delle aree libere classificate quali aree di particolare interesse (F) è subordinato all'autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- d) sui fabbricati sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della LR 11/98, e ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 95 della LR medesima e di ampliamento così come definiti dall'art. 4, lettera h) e art. 7 commi 5, 6 e 7;
- e) sono soggetti alla tutela di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004, gli edifici classificati "documento" e "monumento". Per gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario acquisire il parere vincolante della Struttura regionale competente in materia di Beni Architettonici;
- f) fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera d), sui fabbricati – con l'esclusione di quelli classificati "documento (A)" e "monumento (B)", per i quali non è prevista la demolizione – sono

ammessi interventi di demolizione totale senza ricostruzione, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a eseguire infrastrutture pubbliche o a migliorarne la funzionalità;

- g) sui fabbricati definiti in contrasto con l'ambiente qualsiasi intervento, eccedente la manutenzione straordinaria, è subordinato alla rimozione o all'eliminazione degli elementi di contrasto;
- h) gli edifici, le parti di edifici e i bassi fabbricati che non risultino in essere legittimamente sono destinati alla demolizione.

Ogni istanza diretta al conseguimento di concessione edilizia e ogni denuncia di inizio attività edilizia ai sensi dell'art. 59 della LR 11/98 per i fabbricati compresi nella zona A2b devono essere corredate di idonea documentazione atta ad illustrare compiutamente le presistenze e le opere da eseguire.

Art. 6 Autorizzazioni

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici gli interventi riguardanti gli edifici soggetti alla disciplina di cui alla seconda parte del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e cioè:

- a) il sottosuolo delle aree archeologiche;
- b) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 13, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di cui agli elenchi della ex-legge 1497/1939);
- c) il territorio, ad esclusione degli edifici, sottoposto ai vincoli di cui alla Parte Terza, Capo II, art. 142, del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex-legge 431/1985).

Art. 7 Unità minime di intervento

Le unità minime di intervento sono costituite dalle porzioni delle zona A2b identificate nella tavola 4P PUD.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**Art. 8 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per categorie di immobili**

La classificazione puntuale dei singoli edifici è indicata nella cartografia della classificazione dei fabbricati della variante generale al PRG vigente redatta conformemente a quanto previsto dalla LR 11/98 e riassunta nella tavola 5P PUD, contenente anche le schede dei singoli fabbricati interessati dalla presente normativa. In tali schede sono riassunte le disposizioni a integrazione delle disposizioni generali di cui all'art. 5.

Gli interventi ammessi sono indicati nelle tabelle relative a ciascuna categoria di edifici, che seguono.

TABELLA A <i>MONUMENTO</i>	
A1	Castelli, torri, cinte murarie, casseforti e fortificazioni
A2	Reperti archeologici
A3	Ponti e strutture viarie
A4	<i>Edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</i>
A5	Edifici appartenenti al Comune, alla Regione, alla Comunità Montana o altri Enti ed Istituti legalmente riconosciuti e risalenti ad oltre 50 anni
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il manufatto e le sue caratteristiche tipologiche e distributive, con esclusione di quelli di culto consacrati di cui alla lettera A4 e di quelli di cui alla lettera A5.</i> 	

TABELLA B <i>DOCUMENTO</i>	
B1	Rascard, grenier
B2	<i>Edifici e manufatti comunitari</i>
B3	Edifici connessi ad attività produttive del passato
B4	Edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, edifici connessi a particolari momenti o eventi storici
B5	Edifici valutati di particolare valore
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso compatibile con il documentario del fabbricato e con l'impianto distributivo in atto;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno se questo risulta attuabile senza demolizioni di parti strutturali e di pregio.</i> 	

TABELLA E		
<i>EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</i>		
E1	Edificio inserito nell'ambiente	
E2	<i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	<i>E2a - edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza</i>
		<i>E2b - edificio in contrasto per elementi di finitura</i>
		<i>E2c - edificio in contrasto tipologico</i>
		<i>E2d - edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi tipologici e di finitura</i>
E3	basso fabbricato inserito nell'ambiente	
E4	basso fabbricato	
<p><i>Interventi ammessi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>manutenzione ordinaria;</i> - <i>manutenzione straordinaria;</i> - <i>restauro, risanamento conservativo e consolidamento;</i> - <i>mutamento di destinazione d'uso;</i> - <i>ristrutturazione interna e trasformazione dell'impianto distributivo interno - ristrutturazione esterna</i> - <i>demolizioni parziali funzionali all'esecuzione di altri interventi</i> - <i>demolizione totale senza ricostruzione</i> <p><i>E' prescritta l'eliminazione degli elementi tipologici e di finitura in contrasto con l'ambiente</i></p>		

**Art. 9 Gli interventi: disposizioni di dettaglio per le aree libere site
nell'unità minima d'intervento n.2**

TABELLA S	
<i>FABBRICATI DELL'UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO N.2 DELLA TAVOLA 4P PUD</i>	
Per i fabbricati esistenti è ammessa la demolizione totale	
Sul sedime lasciato libero dalla demolizione totale è ammessa la nuova costruzione con destinazione d'uso a scuola, palestra e biblioteca	
La nuova costruzione dovrà soddisfare i seguenti parametri urbanistici:	
Indice fondiario	2,7 mc/mq
Rapporto di copertura	1/3
h massima	10 m
E' ammessa la costruzione di locali interrati e di autorimesse sull'intera superficie dell'unità minima d'intervento n.2	